

FAQ (Frequently Asked Questions)

Sommario

Sommario	1
1 Regole generali di partecipazione.....	2
2 Presentazione domanda	5
3 Spese ammissibili	7
4 Soggetti fornitori	9
5 Soggetti beneficiari	10
6 CUP	12
7 DNSH	13

FAQ (Frequently Asked Questions)

1 Regole generali di partecipazione

D.1.1 Cosa si intende per contributi a fondo perduto, variabili tra il 50% e il 70%?

R.1.1 L'agevolazione prevista consiste in un contributo in modalità voucher a copertura della quota di spese ammissibili, che viene concesso in misura variabile in base alle dimensioni dell'impresa (micro, piccola o media in base alle definizioni di cui all'Allegato I del I Reg. (UE) n. 651/2014). In particolare, la quota di spese ammissibili coperte dal voucher rispettivamente prevista per micro, piccole e medie imprese è indicata all'art. 3 del bando.

D.1.2 Il bando "Voucher digitalizzazione PMI" può agevolare lo stesso intervento del bando "Digitalizzazione ed efficientamento produttivo delle imprese" che è sempre afferente al FESR Piemonte 21-27?

R.1.2 No. Non è possibile cumulare l'agevolazione concessa con altre forme di agevolazione concesse a valere su altro fondo strutturale o strumento dell'Unione ovvero sullo stesso fondo nell'ambito di un altro programma operativo, relativamente agli stessi documenti di spesa riportati in una richiesta di erogazione di agevolazione.

D.1.3 E' possibile cumulare il voucher digitalizzazione con altri aiuti di Stato per l'acquisto di beni immateriali e materiali?

R.1.3 Per la cumulabilità, è necessario esaminare l'art 15 del bando voucher digitalizzazione, insieme agli articoli sulla cumulabilità degli altri bandi. Affinché su una spesa si possano cumulare i benefici previsti da più misure, devono essere soddisfatte le condizioni di cumulabilità previste da tutte le misure in questione.

Inoltre si deve considerare che - ai sensi del D.L. n. 13/2023 convertito in Legge n. 41/2023 - le fatture rendicontate sul presente bando dovranno riportare il codice CUP comunicato in sede di concessione del voucher.

D.1.4 In base all'art. 4 co. 2 dell'Allegato I del I Reg. (UE) n. 651/2014 un'impresa si può ancora definire PMI se nel corso dell'ultimo esercizio ha superato temporaneamente i massimali previsti?

R.1.4 In base all'art. 4 co. 2 l'impresa si può considerare ancora PMI anche se nell'ultimo esercizio ha superato i massimali previsti, posto che nell'esercizio precedente li avesse invece rispettati.

D.1.5 Nel caso di azienda partecipata in percentuale superiore al 50%, ai fini della dimensione d'azienda è possibile considerarsi micro impresa nel limite dei 10 occupati, oppure bisogna considerare anche le imprese associate/collegate?

R.1.5 A norma dell'art. 3 dell'allegato 1 del Regolamento 651/2014, per la dimensione aziendale andranno considerate (a monte e a valle) sia le imprese associate che quelle collegate, sia italiane che straniere.

D.1.6 Le imprese che hanno già presentato domanda e ottenuto il contributo nelle precedenti edizioni del bando, possano partecipare anche all'edizione 2026?

FAQ (Frequently Asked Questions)

R.1.6 No, ricordiamo che come da art.4 punto k) del Bando Voucher Digitalizzazione 2026, uno dei requisiti di partecipazione è: "l'impresa non abbia ricevuto contributi a fondo perduto dai precedenti Bandi "Voucher digitalizzazione PMI 2023" e "Voucher digitalizzazione PMI 2024", emessi da Unioncamere Piemonte.

D1.7 Nel caso di società richiedente controllata al 100% da una società che ha beneficiato di un contributo relativo al precedente Bando Digitalizzazione PMI 2023 o 2024, è possibile procedere con la domanda?

R.1.7 Sì, qualora la società sia munita di una propria personalità giuridica e un C.F. o P.IVA (attiva e regolarmente iscritta al momento dell'invio della domanda), potrà procedere alla presentazione della domanda al Bando Voucher Digitalizzazione PMI 2026. In fase di concessione, il contributo deminimis andrà comunque verificato con riferimento al plafond all'impresa unica (ossia come definita all'articolo 2 comma 2 del regolamento deminimis 2831/2023).

D.1.8 Una società facente parte di un gruppo, può accedere al Voucher Digitalizzazione PMI 2026 se una società facente parte dello stesso gruppo, ha beneficiato del "Voucher Digitalizzazione PMI 2023 o 2024?

R.1.8 Sì, qualora la società sia munita di una propria personalità giuridica e un C.F. o P.IVA (attiva e regolarmente iscritta al momento dell'invio della domanda), potrà procedere alla presentazione della domanda al Bando Voucher Digitalizzazione PMI 2026. In fase di concessione, il contributo deminimis andrà comunque verificato con riferimento al plafond all'impresa unica (ossia come definita all'articolo 2 comma 2 del regolamento deminimis 2831/2023).

D.1.9 Per i liberi professionisti con partita IVA ma non iscritti alla Camera di Commercio, come si configura il requisito del pagamento del diritto annuale?

R.1.9 I liberi professionisti non sono tenuti al pagamento del diritto annuale. Pertanto il requisito in questione non è applicabile ai liberi professionisti.

D.1.10 Le imprese che presentano una domanda in forma collaborativa devono essere tutte piemontesi?

R.1.10 Sì, come riportato nell'art.2 del bando

D.1.11 E' possibile avere qualche informazione in più sul test di valutazione SELF4.0?

R.1.11 Il Self Digital Assessment (SELF4.0) è un test di autovalutazione che effettua la mappatura delle competenze digitali di un'azienda attraverso l'analisi dei suoi processi interni e ne rileva la sua capacità di introdurre innovazioni organizzative per migliorare il proprio modello di business. Il modello di self-assessment può essere eseguito compilando il modulo direttamente sul sito (PID - Digital assessment) <https://www.pidmed.eu/selfi40/>. Il report dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante e allegato sulla piattaforma Restart. Il report Self4.0 dovrà essere stato compilato negli ultimi 12 mesi.

D.1.12 Nel caso di libero professionista oppure associazione non soggetta all'obbligo di sottoscrizione della polizza catastrofale, come si configura il requisito di partecipazione?

FAQ (Frequently Asked Questions)

R.1.12 In relazione all'obbligo di polizza catastrofale, se il beneficiario non è soggetto dovrà indicare le opportune motivazioni nel modulo Allegato A.

D.1.13 Per quanto tempo è necessario mantenere in azienda il bene strumentale acquistato con l'agevolazione concessa?

R.1.13 Come da art.12 del bando, il bene agevolato dovrà essere mantenuto nella sede indicata in Allegato A per almeno tre anni prima di essere ceduto e/o spostato.

D.1.14 Per quanto tempo è necessario mantenere tutta la documentazione relativa all'ottenimento del contributo bando voucher digitalizzazione?

R.1.14 Come da art.12 del bando, tutta la documentazione relativa al bene agevolato, dovrà essere conservata in azienda per almeno dieci anni.

D.1.15 Un bene strumentale oggetto di agevolazione, può essere spostato presso una sede differente da quella indicata in Allegato A in sede di domanda?

R.1.15 Qualora il bene agevolato debba essere trasferito presso un'altra sede entro tre anni dalla data di completamento dell'investimento, è necessario darne preventiva comunicazione via PEC a Unioncamere Piemonte. Il trasferimento deve avvenire esclusivamente verso una sede ubicata nel territorio piemontese.

D.1.16 Nel caso di presentazione di un progetto in forma collaborativa su base progettuale con altre imprese e con il supporto di soggetti aggregatori, quale percentuale di premialità andrà applicata per ogni impresa beneficiaria?

R.1.16 Come da art. 7 del bando, per i progetti collaborativi viene applicata una premialità pari al 5%. I progetti collaborativi riguarderanno un minimo di 3 imprese fino ad un massimo di 20 imprese; qualora un progetto collaborativo non dovesse raggiungere il numero minimo di domande ammesse al contributo, non otterrà la premialità del 5%, garantendo comunque la non decadenza del contributo per le imprese rimanenti nel progetto aggregato.

FAQ (Frequently Asked Questions)

2 Presentazione domanda

D.2.1 Quando verrà reso disponibile su ReStart l'accesso alla presentazione della domanda per il Bando Voucher digitalizzazione 2026?

R.2.1 Il bando sarà visibile in piattaforma come da art.8 del bando, **dalle ore 11:00 del 22.10.2026 alle ore 16:00 del 15.12.2026**. Tutte le domande di contributo dovranno essere trasmesse in modalità telematica esclusivamente sulla piattaforma ReStart (<https://re-start.infocamere.it/>)

Le imprese potranno **precaricare** tutta la documentazione necessaria dal giorno **12 ottobre 2026 a partire dalle ore 11.00** sulla piattaforma ReStart (<https://restart.infocamere.it/>) contestualmente all'invio della domanda, l'impresa beneficiaria otterrà il codice domanda (utile per la rendicontazione delle fatture, fino alla comunicazione del CUP individuale rilasciato solo in fase di concessione)

D.2.2 È possibile delegare l'invio della domanda?

R.2.2 Si è possibile delegare l'invio in base a quanto indicato nell'art.8 del bando, ma non è possibile delegare la firma degli allegati del bando, che devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante., ad esclusione dell'Allegato C (che dovrà essere firmato dal fornitore) e dell'Allegato D (che dovrà essere firmato dal soggetto aggregatore)

D.2.3 La modulistica che dovrà essere firmata digitalmente è possibile scaricarla su ReStart?

R.2.3 No, è possibile scaricare la modulistica dal sito Unioncamere all'indirizzo <https://pie.camcom.it/amministrazione-trasparente/avvisi-gare-e-contratti/bandi-contributi>

D.2.4 Qual è il sistema previsto per delegare un intermediario esterno all'azienda alla presentazione della domanda?

R.2.4 Le richieste di contributo potranno essere inviate dal rappresentante legale del soggetto richiedente oppure da un intermediario incaricato dallo stesso

Se la pratica viene inviata dal rappresentante legale dell'impresa, dovrà essere utilizzata la piattaforma RESTART selezionando la sezione per i beneficiari al seguente link: <https://restart.infocamere.it/>.

Se la pratica viene inviata da un intermediario incaricato dall'azienda, dovrà essere utilizzata la piattaforma RESTART selezionando la sezione per gli intermediari al seguente link: <https://restart.infocamere.it/intermediari/home>

In questo caso il soggetto intermediario avrà su ReStart una sezione dedicata, in cui durante il primo accesso dovrà indicare: il nominativo (cognome - nome, denominazione dello studio, agenzia o associazione), la partita iva, numero di telefono ed un indirizzo mail del soggetto per il quale assumerà il ruolo di intermediario (essendo queste informazioni già salvate nel ruolo, viene rimossa l'obbligatorietà di presentare l'allegato F).

Se la pratica viene inoltrata da un intermediario incaricato dall'azienda dovrà essere utilizzata la piattaforma RESTART selezionando la sezione per i beneficiari al seguente link:

FAQ (Frequently Asked Questions)

<https://restart.infocamere.it/>: in questo caso dovrà essere allegata alla domanda il modello di delega (AllegatoF) come indicato nel modulo di domanda.

D.2.5 Un' impresa può presentare una sola domanda indifferentemente che sia modalità singola o collaborativa oppure è possibile presentare una domanda in forma singola ed una in collaborazione?

R.2.5 Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo a valere sul presente bando come indicato all' art.4

D.2.6 È prevista un'unica rendicontazione oppure è possibile effettuarne di più e ricevere il contributo in step successivi?

R.2.6 La rendicontazione dovrà pervenire entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della determina di concessione, in unica soluzione, come da art.10 del bando.

D.2.7 In Allegato A, non è possibile descrivere il progetto collaborativo ma si rimanda semplicemente all'Allegato D. Anche l'Allegato D è sprovvisto di questa parte. In caso di progetto collaborativo non è più necessario inserire la descrizione del progetto, oppure sono previsti documenti aggiuntivi?

R.2.7 In caso di progetti collaborativi sarà necessario inserire in Allegato A solo l'indicazione della tipologia di progetto, mentre l'Allegato D sarà compilato a cura del soggetto aggregatore per ciascuna impresa facente parte del progetto collaborativo, inserendo il nome del progetto collaborativo. Contestualmente alla compilazione dell'Allegato D, il soggetto aggregatore, dovrà altresì inviare la scheda di sviluppo di progetto ad Unioncamere Piemonte via pec all'indirizzo bandiunioncamerepiemonte@legalmail.it e in copia a bando.voucher@pie.camcom.it . In relazione alla scheda di sviluppo del progetto non è previsto un template standard, ma potrà essere redatta in forma libera dal soggetto aggregatore e firmata digitalmente dallo stesso prima dell'invio.

FAQ (Frequently Asked Questions)

3 Spese ammissibili

D.3.1 Tra le spese ammissibili rientrano le spese per il canone di noleggio software?

R.3.1 Sì. Rientrano le spese di acquisto, noleggio e canone software, ma subordinatamente al fatto che siano riconducibili ad almeno una tecnologia di cui all' Elenco ambiti tecnologici dell'art. 5.

Per quanto riguarda l'acquisto a titolo di licenza d'uso a tempo determinato, oppure di noleggio del software, la relativa spesa sarà ammissibile per un massimo di due annualità.

Si sottolinea inoltre che sono escluse le spese inferiori a 500 Euro.

D.3.2 Se un'azienda ha già sostenuto il costo per la digitalizzazione durante i mesi precedenti al bando, oppure è già in possesso di una fattura fornitore, è possibile partecipare a bando?

R.3.2 No, come evidenziato all'art. 5 del bando, sono considerate ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda. Per spese sostenute si intendono spese fatturate e liquidate integralmente. La documentazione di spesa deve inoltre essere corredata dal codice CUP rilasciato in fase di concessione dell'aiuto, come previsto dall'art. 5, comma 6, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13.

D.3.3 La spesa per servizi di formazione è obbligatoria?

R.3.3 Come riportato nell'art. 6 del bando la spesa per servizi di formazione è obbligatoria solo per i progetti collaborativi, che prevedono il coinvolgimento dei soggetti aggregatori. Per tutti gli altri progetti la spesa per servizi di formazione non è obbligatoria.

D.3.4 Il costo del personale che partecipa alla formazione rientra tra le spese ammissibili?

R.3.4 Il costo del personale è escluso, come riportato nell'art. 5 del bando.

D.3.5 Il costo di sviluppo software sostenuto internamente dall'azienda beneficiaria del voucher, può essere considerata una spesa ammissibile?

R.3.5 No, il costo sostenuto internamente da un'azienda è escluso, come riportato nell'art. 5 del bando.

D.3.6 La sostituzione di PC, rientra tra le spese ammissibili? Possono essere considerati parte integrante di un progetto tecnologico digitalizzato?

R.3.6 Il bando prevede all'art. 5 che la mera sostituzione di pc/tablet (o altro materiale digitale) non sarà considerata spesa ammissibile se non nei casi in cui venga fornita chiara evidenza delle circostanze per cui il nuovo pc/tablet (o altro materiale digitale) risulti indispensabile per la realizzazione di un progetto incentrato su una tecnologia di cui all'Elenco ambiti tecnologici.

D.3.7 Le spese per servizi di E-commerce, sono considerate ammissibili?

R.3.7 Ricordiamo che, come previsto dall' art.5, s) del bando, i sistemi di e-commerce sono ammissibili ai fini del bando, solo se collegati esclusivamente ad un'altra tecnologia prevista in "Elenco ambiti tecnologici" di cui all'art.5.

FAQ (Frequently Asked Questions)

D.3.8 Nella dichiarazione delle spese dovranno essere allegati i preventivi di spesa dei vari fornitori oppure basterà indicare i dati essenziali in allegato B?

R.3.8 Sì, come da art.8 del bando, bisognerà allegare in sede di domanda anche i preventivi relativi ai costi indicati in Allegato B. In caso di mancata presentazione (anche dopo soccorso istruttorio) sarà motivo valido di stralcio della spesa.

D.3.9 In relazione ai preventivi di spesa è corretto che la data riportata sul documento risulti antecedente la domanda di presentazione?

R.3.9 Sì, i preventivi da allegare in sede di domanda relativi ai costi indicati in Allegato B, possono avere una data precedente la data di presentazione del bando.

D.3.10 In riferimento all'art. 5 punto g) dell'elenco delle spese non ammissibili al bando "beni/servizi il cui singolo valore sia inferiore a € 500,00 (IVA esclusa)" si intende che sono escluse le fatture di importo imponibile inferiore ad € 500,00, oppure che i singoli beni presenti in fattura devono avere ciascuno importo superiore o uguale ad € 500,00?

R.3.10 Il limite di € 500,00 (IVA esclusa) esposto all'art. 5 punto g) beni/servizi dell'elenco delle spese non ammissibili, è da intendersi riferito al totale fornitura di beni/servizi dello stesso tipo e non al valore del singolo bene (saranno ammesse le fatture in cui seppur il valore unitario del singolo bene sia inferiore a € 500,00, il totale complessivo della fattura superi € 500,00)

D.3.11 In riferimento ai fornitori di piattaforme AI o cloud, per cui è consentito l'acquisto esclusivamente online, in assenza di un preventivo nominativo prima della reale sottoscrizione, è possibile considerare la seguente documentazione equivalente al preventivo?

- stampa in PDF della pagina ufficiale dei prezzi;
- riepilogo del carrello o della schermata di checkout;
- condizioni contrattuali del piano;

R.3.11 Per le licenze, canoni ed abbonamenti acquistabili solo on line, in alternativa ai preventivi, possono essere ammessi anche screenshot e stampe in pdf delle pagine da cui è possibile ricavare le condizioni contrattuali del piano e dei costi (durata e importo complessivo e/o mensile) nonché i dati identificativi del fornitore.

FAQ (Frequently Asked Questions)

4 Soggetti fornitori

D.4.1 Un fornitore per i servizi di consulenza e /o formazione a quali requisiti deve rispondere?

R.4.1 Tutte le caratteristiche relative la figura dei fornitori, sono riportate nell'art 6 del bando.

D.4.2 I fornitori devono necessariamente avere sede legale in Piemonte?

R.4.2 Non è previsto da bando che i fornitori abbiano sede legale in Piemonte. Può trattarsi anche di fornitori esteri.

D.4.3 Il fornitore qualificato può essere anche un manager dell'innovazione.

È possibile rientrare in questa categoria essendo registrati come azienda all'elenco manager dell'innovazione del Mimit/Invitalia?

R.4.3 I fornitori inseriti come manager dell'innovazione nell'elenco Mimit sono menzionati nell'elenco di cui all'art. 6 del bando che riguarda i fornitori dei servizi di consulenza e/o formazione; questi soggetti non avranno bisogno di compilare la speciale modulistica (per gli "altri fornitori") per i servizi di formazione e consulenza.

D.4.4 In riferimento al modulo di Autodichiarazione ulteriore fornitore - Allegato C, come ci si deve comportare in presenza di più fornitori?

R.4.4 In caso di più fornitori sarà necessario procedere con la compilazione del modulo di "Autodichiarazione ulteriore fornitore - Allegato C" solo per spesa di consulenza/formazione, nella misura di un modulo per ogni specifico fornitore.

D.4.5 Nell'allegato C - Autodichiarazione ulteriore del fornitore, il fornitore deve dichiarare "di aver svolto negli ultimi tre anni, a favore di clienti diversi, almeno tre attività di servizi consulenza/formazione alle imprese". Quando si parla di tre anni si fa riferimento all'anno solare (2023-2024-2025) oppure agli ultimi tre esercizi chiusi (2022-2023-2024)?

R.4.5 I tre anni si riferiscono all'anno solare, quindi bisogna considerare il triennio 2023-2025, fino alla data di presentazione della domanda.

D.4.6 Nel bando l'art. 6 vieta che il fornitore sia in rapporto di controllo o collegamento con l'impresa beneficiaria: può comunque figurare come intermediario per la compilazione e la trasmissione della domanda?

D.4.6 Sì, il fornitore può presentare la domanda come intermediario, purché sussistano le condizioni previste all'art.6 bando e l'eventuale compenso spettante non risulti tra le spese oggetto dell'Allegato B.

FAQ (Frequently Asked Questions)

5 Soggetti beneficiari

D.5.1 Il voucher digitalizzazione è rivolto anche alle aziende agricole con prevalenza della produzione e supporto all'agricoltura? Nel caso di aziende attive con codice ATECO esclusivo (01.61, 01.62, 01.63) è ammessa la partecipazione?

R.5.1 Come indicato all'art. 4, lettera c), del bando, sono ammissibili le imprese i cui settori Ateco non sono esclusi in base a quanto previsto dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 2021/1058 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013. In relazione a tali disposizioni, come indicato più precisamente dall'Allegato 1 del bando, tra le esclusioni previste figura l'attività di produzione primaria di prodotti agricoli.

In riferimento al codice:

- 01.61 (Attività di supporto alla produzione vegetale)

se l'azienda si occupa esclusivamente di attività di supporto alla produzione vegetale conto terzi, come la lavorazione e/o preparazione e/o manutenzione del terreno conto terzi, e/o la potatura, irrorazione, disinfestazione e raccolta sempre conto terzi, l'azienda medesima può presentare domanda al Bando Voucher Digitalizzazione PMI 2026.

In riferimento ai codici:

- 01.62 (Attività di servizi e supporto alla produzione animale)
- 01.63 (Attività successiva alla raccolta)

se l'attività in questione non è direttamente integrata nella produzione primaria di prodotti agricoli ma fornisce esclusivamente servizi di terzi, può essere presentata domanda al Bando Voucher Digitalizzazione PMI 2026.

In entrambi i casi, qualora l'attività di servizi e/o supporto sia svolta direttamente da un produttore agricolo per la propria azienda o comunque sia strettamente connessa e accessoria alla produzione primaria dell'azienda stessa, l'aiuto ricadrebbe sotto la produzione primaria e, dunque, non è possibile presentare domanda.

In ogni caso la verifica circa il rispetto di quanto richiesto dall'art. 4 lett. c del Bando (ovvero il possesso di un codice ATECO riferito ad attività ammissibili secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 e dall'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, come esplicitati nell'Allegato 1) sarà condotta con riferimento al codice ATECO dell'unità produttiva nella quale viene realizzato il progetto proposto.

D.5.2 Un'azienda che per il 99,5% è compartecipata pubblica può rientrare nella misura?

R.5.2 No, l'art. 3, paragrafo 4, dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 afferma che l'impresa non può classificarsi PMI se almeno il 25% del suo capitale è controllato da uno o più enti pubblici. Pertanto tale soggetto non è ammissibile, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 3 paragrafo 2.

D.5.3 Quali documenti dovranno produrre i liberi professionisti che non hanno il DURC? come devono fare per ottenere il DURC?

R.5.3 In riferimento alle ditte individuali ed i liberi professionisti, verrà predisposto un controllo da parte delle CCIAA; se risulterà che tali soggetti non hanno lavoratori dipendenti,

FAQ (Frequently Asked Questions)

gli stessi dovranno predisporre un'autocertificazione. Dovranno allegare alla domanda di contributo l'Allegato G disponibile all'indirizzo: <https://pie.camcom.it/amministrazione-trasparente/avvisi-gare-e-contratti/bandi-contributi>

D.5.4 Le imprese che hanno aperto un'unità locale in Piemonte nell'ultimo anno possono partecipare?

R.5.4 Sì, possono partecipare e la richiesta dovrà rispettare i requisiti previsti all'art. 4 del bando.

D.5.5 Le imprese che presentano domanda per progetti in forma collaborativa possono appartenere a categorie diverse (ad es. una media impresa ed una microimpresa)?

R.5.5 Sì, possono partecipare e ciascun soggetto richiedente il voucher dovrà rispettare i requisiti previsti all'art. 4 del bando.

D.5.6 Tra i soggetti beneficiari sono inclusi anche gli enti non profit che svolgono un'attività economica?

R.5.6 Sì, sono inclusi anche gli enti non profit se rispettano i requisiti previsti all'art. 4 del bando.

D.5.7 Gli Studi professionali di commercialisti e ETS - Enti Terzo Settore - possono richiedere il Voucher?

R.5.7 Sì, possono richiedere il voucher se rispettano i requisiti previsti all'art. 4 del bando.

D.5.8 Possono essere considerati ammissibili i soggetti giuridici con codice Ateco 66.22.01 (Broker di assicurazioni) non trattandosi di operatori né finanziari né assicurativi?

R.5.8 No. L'esclusione delle attività assicurative e bancarie, previste nell'allegato 1 punto g) "attività finanziarie e assicurative" è da intendersi come esclusione di tutte le imprese che abbiano come codice primario di attività la categoria Ateco L "Attività finanziarie e assicurative" ivi compresi tutti i codici Ateco sottostanti che iniziano 64,65,66.

FAQ (Frequently Asked Questions)

6 CUP

D.6.1 Si può avere una definizione estesa di CUP?

R.6.1 Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice alfanumerico che identifica un progetto d'investimento ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici. Viene comunicato all'impresa al momento della concessione dell'aiuto. L'apposizione di tale codice sulla documentazione di spesa è prevista dall'art. 5, comma 6, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, secondo il quale a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

D.6.2 In relazione al codice CUP, nel caso di fattura estera esistono deroghe?

R.6.2 Come da art. 5 del bando, la documentazione di spesa dovrà essere corredata dal codice CUP personale rilasciato in fase di concessione dell'aiuto. Esclusivamente con riferimento alle fatture, o altra documentazione attestante la spesa, emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, il CUP potrà essere riportato sulla quietanza di pagamento anziché sulla fattura o altra documentazione attestante la spesa.

D.6.3 Nel caso in cui una fattura fornitore sia sprovvista di CUP è possibile regolarizzarla?

R.6.3 Sì, dal 27 gennaio 2026, i beneficiari di agevolazioni gestite da Unioncamere Piemonte possono regolarizzare le fatture elettroniche prive di CUP direttamente accedendo alla propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate ha attivato una nuova funzionalità che consente di integrare il Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche già emesse e trasmesse al Sistema di Interscambio, qualora il CUP non sia stato indicato o sia stato indicato in modo errato. La procedura è denominata: "Regolarizzazione della fattura con inserimento del CUP ai sensi della circolare n. 563301/25 del 10/12/2025"

D.6.4 Se il codice CUP viene comunicato in fase di concessione, come dovranno essere gestiti i titoli di spesa emessi prima della concessione?

R.6.4 Limitatamente alle spese sostenute dopo la presentazione della domanda ma prima dell'attribuzione del codice unico di progetto (CUP), si potrà utilizzare il codice della domanda invece del CUP. Dopo l'assegnazione del CUP, l'utilizzo del codice della domanda renderà la spesa inammissibile.

FAQ (Frequently Asked Questions)

7 DNSH

D.7.1 Se l'impresa richiedente non è in possesso delle certificazioni ambientali dovrà essere il fornitore, in caso di acquisto di beni strumentali materiali, a dover fornire una certificazione?

R.7.1 Se l'impresa richiedente non è in possesso delle certificazioni del sistema di gestione ambientale EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF, in caso di acquisto di beni strumentali materiali si ritiene che non venga arrecato un danno significativo agli obiettivi ambientali rilevanti per il bando se i beni in questione sono alimentati per l'80% da fonti rinnovabili oppure se sono accompagnati da almeno una delle certificazioni energetiche o di sostenibilità ambientale elencate all'art. 16 del bando stesso per la fattispecie in questione. È comunque obbligatorio il possesso dell'iscrizione nel Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.

D.7.2 In riferimento all'iscrizione obbligatoria al Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, come possiamo comportarci nei confronti di fornitori esteri?

R.7.2 Ricordiamo che come da art.16 del bando, è obbligatorio il possesso dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, da parte alternativamente:

- 1- del fornitore
- 2- del produttore
- 3- del distributore

Se il fornitore estero non è obbligato all'iscrizione RAEE, è sufficiente che uno degli altri due soggetti indicati risponda a tale requisito.

D.7.3 Esistono dei documenti obbligatori da richiedere al fornitore in merito al rispetto del DNSH?

R.7.3 Come da art.16 del bando, è responsabilità del destinatario finale anche la conservazione della documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti dichiarati in Allegato E (ad esempio: certificazioni energetiche o ambientale, monitoraggi energetici, etc) pertanto in caso di mancata attestazione dei requisiti richiesti, in fase di controllo di cui all'art. 13 del bando, si potrebbe procedere con la revoca del contributo concesso.